



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
Art. 4 – Soggetto che applica e riscuote la Tariffa Corrispettiva.....	8
Art. 5 – Presupposto e ambito di applicazione.....	8
Art. 6 – Classificazione dei locali e delle aree.....	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	12
Art. 7 – Soggetti passivi.....	12
Art. 8 – Obbligazione pecuniaria.....	13
Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	15
Art. 10 – Corrispettivo giornaliero.....	16
Art. 11 – Tributo Provinciale.....	17
Art. 12 – Imposte di legge.....	17
CAPO 3 – TARIFFA.....	17
Art. 13 – Determinazione e articolazione della tariffa.....	17
CAPO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
Art. 14 – Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani.....	18
Art. 15 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio.....	19
Art. 16 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	19
Art. 17 – Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive.....	19
Art. 18 – Riduzioni per CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) e B&B (Bed and Breakfast).....	20
Art. 19 – Agevolazioni.....	20
Art. 20 – Particolari esenzioni.....	21
Art. 21 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni.....	21
Art. 22 – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	21
CAPO 5 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	22
Art. 23 – Comunicazione.....	22
Art. 24 - Trasmissione ed accesso alle banche dati.....	24
Art. 25 – Controllo.....	24

Art. 26 – Informazione all’utenza.....	26
Art. 27 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	26
Art. 28 – Riscossione.....	27
Art. 29 – Rimborsi.....	27
Art. 30 – Sanzioni.....	27
Art. 31 – Contenzioso e autotutela.....	29
CAPO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	29
Art. 32 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	29
Art. 33 – Disposizioni finali.....	29
Art. 34 – Entrata in vigore.....	29
ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	30
ALLEGATO 2 – MODALITA’, CRITERI E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	31

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati a recupero di cui all'ART. 14. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate nell'Allegato 2) al presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «**rifiuti urbani**» ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

- c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art.183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art.183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art.183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 9. i veicoli fuori uso.
- d) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) **«detentore»**: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) **«gestione dei rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici;
- h) **«Carta della qualità»**: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) **«Gestore»**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
- j) **«prevenzione»**: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- m) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. sacchi e contenitori con tag, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico;
- o) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- q) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- r) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- t) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- u) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- v) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- w) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- x) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto di una dotazione collettiva intestata a un'utenza condominiale;

x.1) «**utenza condominiale**»: complessi abitativi e non, con almeno 6 utenze, nei quali è utilizzato un sistema di conferimento collettivo.

y) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta.

z) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

aa) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Si compone di una parte calcolata e di una parte misurata in ragione del rifiuto urbano residuo conferito.

ab) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. D) del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

ac) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta.

ad) «**PEF**»: Piano Economico Finanziario.

ae) «**litri minimi**»: il volume espresso in litri riferito alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa a prescindere dal suo effettivo conferimento al servizio pubblico.

af) «**svuotamenti minimi**»: il numero di ritiri/svuotamenti/prese del contenitore relativo alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa.

Art. 3 – Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi corrispettivi.

2. Il servizio è svolto dal Gestore, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio, nella carta dei servizi, nella convenzione per la gestione amministrativa della tariffa, nel regolamento di Igiene Urbana e nel presente regolamento.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).

4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in volume, per ciascuna utenza, la quantità di rifiuto urbano residuo (R.U.R.) conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

5. Il Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune di Cremona e il Gestore, dalla Carta della qualità, dalla convenzione per la gestione amministrativa della tariffa, dal regolamento di Igiene Urbana oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 4 – Soggetto che applica e riscuote la Tariffa Corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Art. 5 – Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le utenze domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di gas o energia elettrica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la presunzione è data dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative: terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi se diversi da quelli al comma 4 lettera j, ecc.);

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari ad eccezione locali o aree pubbliche o di uso pubblico destinati a mercati, allestiti

anche in strutture attrezzate, per i quali è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Canone di Concessione regolamentato dalla Legge 160 del 27/12/2019.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle categorie. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART. 23, l'indicazione della superficie calpestabile allegando documentazione utile alla definizione della stessa, così come descritta nell'ART. 23 comma 2. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e una planimetria indicante le aree dove i rifiuti speciali sono in prevalenza prodotti. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;

b) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di seguito riportato, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Tipologia di attività	% di riduzione
Autocarrozzerie	35
Autofficine riparazione veicoli	35
Lavanderie e tintorie	10
Officine carpenteria metallica	15
Elettrauto	35
Laboratori di analisi	20

c) le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono sempre escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti, compresi i magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Il termine merci è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti. La definizione di "materie prime" e "merci" riguarda i soli materiali che generano rifiuti speciali, in base al presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la produzione di rifiuti speciali. Restano in ogni caso soggetti a corrispettivo gli ambienti produttivi di

rifiuti urbani quali uffici, spogliatoi, mense, ecc., per i quali è prevista l'applicazione delle apposite tariffe distinte per destinazione d'uso.

d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie (ad eccezione delle aree scoperte operative), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;

e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, salvo gli allacciamenti al servizio idrico e gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza e antincendio, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari in obiettiva condizione di non utilizzabilità per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l'unità immobiliare stessa, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, oggettivamente inagibili e non abitabili, di fatto inutilizzabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.30.

Art. 6 – Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e utenza non domestica.

2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti.

3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.

4. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili a specifiche categorie ricomprese nell'elenco riportato in Allegato 1, alle stesse superfici si applicano le tariffe delle rispettive categorie di attività.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, purché la superficie dove la stessa si svolge risulti chiaramente distinguibile. In difetto, si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

Art. 7 – Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Fermo restando quanto previsto dall'ART. 6 comma 5, le unità ad uso domestico in cui è svolta un'attività economica generano due distinti obblighi tariffari, qualora l'intestatario dell'utenza domestica non coincida con il soggetto titolare dell'attività.
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
10. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
11. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 10, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.23 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
12. Ai condomini che hanno nominato un amministratore, su richiesta dello stesso, possono essere consegnate le dotazioni per uso collettivo e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni. Le stesse verranno associate a un'utenza non soggetta a corrispettivo rifiuti, ovvero, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento, a un'utenza assoggettabile qualora sia individuabile una superficie occupata in via esclusiva, così come previsto dall'ART. 5 comma 4 lettera d).
13. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Art. 8 – Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate nell'Allegato 2) al presente Regolamento. Il corrispettivo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'ammontare del corrispettivo è calcolato sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica emessi.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza debitamente e tempestivamente comunicata.
3. La tariffa fissa, la tariffa variabile calcolata e la tariffa variabile misurata fino alla soglia definita dai litri minimi sono computate a giorni, la tariffa variabile misurata eccedente i litri minimi è corrisposta in base ai quantitativi effettivi conferiti.
4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni debitamente identificati con un codice elettronico entro 5 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata

possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa, della parte variabile calcolata della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e alla sanzione prevista all'ART.30. In caso di utenza non domestica è comunque dovuto il pagamento della parte fissa, della parte variabile calcolata della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi oltre alla sanzione prevista all'ART.30.

6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento anche temporaneo della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'utenza così come regolamentata nell'ART. 23 del presente regolamento.

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 1 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.23 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro;

d) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro.

9. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studi universitari, o attività lavorativa svolti all'estero o in altro comune del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (certificazioni e attestazioni lavorative, di ricovero, di iscrizione agli studi, contratti di locazione e qualunque altro documento che provi l'assenza costante dal nucleo familiare di appartenenza). Fatti salvi i casi per i quali è

obiettivamente certo che l'assenza si protrarrà per un periodo uguale o superiore a un anno (a titolo esemplificativo: ricoveri permanenti in case di cura o di riposo, detenzioni in istituti di pena ecc.), l'istanza di variazione dei componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione della tariffa può essere presentata solo dopo che è trascorso almeno un anno di assenza dal nucleo familiare di appartenenza. La riduzione della tariffa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'assenza medesima.

10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART. 23. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con numero componenti pari a 1, qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 1. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa e il numero di componenti sarà calcolato come definito al precedente comma 7.

12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Qualora non disposto diversamente, tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART. 23 del presente Regolamento.

13. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata in una unità.

Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

2. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99. La suddivisione tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

3. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente o determinazioni di ARERA.

5. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.
6. I contenuti della relazione tecnica accompagnatoria al Piano Finanziario devono essere conformi alla Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif ed eventuali successive integrazioni.
7. Nel rispetto della Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif verranno imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.
8. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal quarto comma dell'ART. 27 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi trentasei mesi dalla data di prima scadenza del credito.
9. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.
10. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento determinato in misura tale da mantenere l'equilibrio finanziario del servizio ed evitare scostamenti rilevanti sulle tariffe da applicare all'utenza.
11. Il Comune, quale ente territorialmente competente definito ai sensi della Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, incarica un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore per svolgere la procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. A seguito di validazione, il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario che verifica la coerenza di dati e della documentazione trasmessa. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
12. La deliberazione del Consiglio Comunale, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al comma 2, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10 – Corrispettivo giornaliero

1. Il corrispettivo per i rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'ART. 17 del presente regolamento. Fanno eccezione locali o aree pubbliche o di uso pubblico destinati a mercati, allestiti anche in strutture attrezzate, per i quali è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Canone di Concessione regolamentato dalla Legge 160 del 27/12/2019.

2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno (1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) è possibile definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo, applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore.
5. L'obbligo di presentazione della comunicazione di inizio occupazione è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuarsi con le modalità stabilite dal Gestore.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al corrispettivo annuale.
7. Superato il periodo di 183 giorni si applica la tariffa corrispettiva annuale.

Art. 11 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del corrispettivo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il corrispettivo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona sull'importo imponibile del corrispettivo.

Art. 12 – Imposte di legge

1. Alla tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

CAPO 3 – TARIFFA

Art. 13 – Determinazione e articolazione della tariffa

1. La tariffa corrispettiva risulta composta da:
 - a) tariffa fissa (TF), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali, in applicazione dei coefficienti Ka (Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kc (Coefficiente potenziale di produzione rifiuti utenze non domestiche);
 - b) tariffa variabile calcolata (TVc), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle quantità potenziali di rifiuti prodotti, in applicazione dei coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare utente domestiche) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/mq anno utenze non domestiche);

c) tariffa variabile misurata (TVm), rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza, determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

2. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuto urbano residuo misurato e preassegnato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

3. Il mancato conferimento del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

4. Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2) "Modalità, criteri e applicazione della tariffa".

5. Gli importi dovuti per gli eventuali litri eccedenti di cui al comma 1 lettera c) non sono soggetti alle riduzioni e alle agevolazioni di cui al successivo capo 5.

6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

CAPO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.

2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per usufruire della riduzione il produttore deve:

a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;

b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle

tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.

5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

6. L'utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale. Il Gestore comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

7. La riduzione della parte variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = (Qr/Qt)*100$, dove:

- Qr è la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \times Sr$ con:
Kd – coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
Sr – superficie di riferimento.

8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

9. Il Gestore può richiedere all'utente l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 15 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 16 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il corrispettivo è dovuto nella misura del 20%.

2. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti viene espletato, alla forma organizzativa e alle modalità di effettuazione dello stesso, alle distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché alle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento di nettezza urbana del Comune di Cremona.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 – Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente nella misura del:

- 50% per occupazioni non superiori a 183 giorni nell'anno solare;
- 85% per occupazioni non superiori a 90 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 18 – Riduzioni per CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) e B&B (Bed and Breakfast)

1. Ai locali adibiti alle attività di seguito specificate, si applica la tariffa prevista per la categoria economica "Alberghi senza ristorante" di cui al D.P.R. n. 158/1999, ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile:

- case e appartamenti per vacanze (CAV) gestite in forma non imprenditoriale, come da art. 26, comma 2, lettera b), della Legge Regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27;
- Bed & Breakfast (B&B), come definiti dall'art. 29 della Legge Regione Lombardia 1 ottobre 2015, n.27.

2. La riduzione di cui sopra viene applicata in considerazione dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi, sempre previsto dall'art. 26 LR 27/2015, comma 2 lettera b).

Art. 19 – Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Unico componente il nucleo familiare ricoverato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, tassato per l'appartamento di residenza (a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito), riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all'anno di imposta precedente, non superiore a euro 12.122,84=, riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore a euro 19.032,89=, riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

d) Famiglia che alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente

non superiore a euro 96.982,85= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.928,21=, riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

e) nuclei familiari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all'anno di imposta precedente fino a euro 9.092,13=, esenzione totale;

f) nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al "Pacchetto Localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;

g) insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al "Pacchetto Localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

h) ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinato allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

i) ONLUS – (diverse da quelle di cui alla precedente lettera h)) riconosciute ai sensi della Legge n. 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla L. n. 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

j) associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla L. 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile.

2. I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT

Art. 20 – Particolari esenzioni

1. E' prevista l'esenzione per i primi due anni di detenzione dei locali con riferimento alle Unità immobiliari di cui all'accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale.

2. L'agevolazione spetta ai "nuovi insediamenti" realizzati entro il 30 giugno 2022.

Art. 21 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste sono cumulabili e applicabili direttamente sull'importo base.

Art. 22 – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all' ART. 30 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni di cui agli ART. 18, 19 e 20 a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

CAPO 5 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23 – Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni solari successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.30 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
 - b. indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, il titolo di occupazione dell'immobile con la descrizione catastale dello stesso e di eventuali pertinenze e la documentazione ufficiale attestante la superficie se non indicata nel titolo di occupazione (ovvero attestazione Agenzia delle Entrate o planimetria catastale in scala e misurabile o certificazione energetica o altro documento equipollente);
 - c. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;

b. Generalità del legale rappresentante;

c. Indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, il titolo di occupazione dell'immobile con la descrizione catastale dello stesso e di eventuali pertinenze e la documentazione ufficiale attestante la superficie se non indicata nel titolo di occupazione (ovvero attestazione Agenzia delle Entrate o planimetria catastale in scala e misurabile o certificazione energetica o altro documento equipollente) comprensiva della destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;

d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

e. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

5. Con la presentazione della domanda di attivazione della nuova utenza al dichiarante sarà consegnata e dovrà essere ritirata la dotazione prevista per il conferimento dei rifiuti, differenziati e non differenziati.

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di

locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di dispositivo di lettura elettronica - TAG ecc.).

10. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione, ovvero se il corrispettivo sia stato assolto dal possessore o detentore subentrante. Il corrispettivo è comunque dovuto fino all'ultimo giorno di utilizzo delle dotazioni.

11. L'omessa presentazione delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo ART. 30 del presente regolamento.

12. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art 24 - Trasmissione ed accesso alle banche dati

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

3. Il Gestore fornirà gratuitamente al Comune, su richiesta, gli aggiornamenti della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

4. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione dei dati presenti nelle banche dati.

Art. 25 – Controllo

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 5.

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il

Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - e. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - f. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni solari dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente.
8. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART. 23, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.30 del presente Regolamento.
9. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
10. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B o C), il Gestore può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al corrispettivo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, oppure quella pari al 100% della superficie riscaldata desumibile dall'APE dell'immobile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al corrispettivo rimane quella calpestable.

11. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, adotta per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:

- a) identificare l'utenza che conferisce;
- b) registrare il numero dei conferimenti;
- c) misurare la quantità di rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico.

Il Gestore con riferimento alle quantità di conferimenti del rifiuto urbano residuo attribuibili a ciascuna utenza esercita le seguenti attività:

- a) fattura l'eccedenza rispetto al numero minimo di conferimenti preassegnati;
- b) effettua un costante monitoraggio circa la regolare attività di conferimento in attinenza agli standard fissati per ciascuna tipologia di utenza. In caso di conferimenti nulli o sensibilmente inferiori ai litri minimi previsti per categoria, tali da ipotizzare uno smaltimento abusivo, il Gestore ha la facoltà di avviare specifica verifica e, qualora l'utente non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, di applicare l'apposita sanzione prevista al successivo ART. 30.

Art. 26 – Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.

2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:

- a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
- b. numero degli svuotamenti minimi preassegnati, numero degli svuotamenti eccedenti i minimi e relativi costi;
- c. voci di costo che compongono la Tariffa;
- d. numero, data e litri dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
- e. riduzioni eventualmente applicate;
- f. Carta della qualità.

3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Art. 27 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale. Il Gestore può indicare altre modalità di pagamento purché senza costi aggiuntivi a carico dell'utente e nel principio della massima semplificazione degli adempimenti. Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo non è superiore, per ciascun anno di imposta, a euro 10,00.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria o tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato. Le modalità di calcolo degli importi da versare e le date di scadenza sono inoltre portate a conoscenza dei contribuenti mediante pubblicazione sul sito internet e tramite i mezzi di comunicazione.

3. Per importi superiori a euro 100,00, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione possono essere maggiorate secondo le disposizioni di cui alla Carta della qualità.

4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART. 30.

6. Il recupero della tariffa, o quota parte di essa, di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere fatturato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

Art. 28 – Riscossione

1. Il Consiglio Comunale, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le scadenze per la fatturazione della Tariffa. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

Art. 29 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta della qualità.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede su istanza dell'utente agli eventuali rimborsi dovuti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella

fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 30 – Sanzioni

1. La contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta (entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689:

N.	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso parziale versamento della tariffa (ART. 27 comma 5)	50,00	500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (ART. 25 comma 8)	50,00	500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (ART. 8 commi 3 e 4)	50,00	500,00	100,00
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (ART. 23 comma 1) mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (ART. 22 comma 2)	50,00	500,00	200,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali e aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (ART. 25 commi 1,2)	50,00	500,00	300,00
6	Omessa comunicazione di variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini	50,00	500,00	250,00

	(ART. 23 comma 1 – ART. 25 comma 8)			
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (ART. 5 comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (ART. 5 comma 8)	50,00	500,00	300,00
8	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (ART. 14 comma 5)	50,00	500,00	300,00
9	Conferimento del rifiuto urbano residuo in quantità nulla o di molto inferiore ai litri minimi previsti, tale da far ipotizzare uno smaltimento abusivo (ART. 25 comma 11)	50,00	500,00	300,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

5. Al fine di disincentivare l'abbandono dei rifiuti, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa e variabile calcolata, anche gli svuotamenti minimi obbligatori, fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate, con cadenza trimestrale.

Art. 31 – Contenzioso e autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.

4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

CAPO 6 – Norme transitorie e finali

Art. 32 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Le norme contenute nel Capo 6 devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.

ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

N. Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni - Locali di enti
1.1	Casa Circondariale - Enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni - Locali di enti
1.2	Scuole – Locali di Enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Garage non domestico – Locali di enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei
3.1	Autorimesse magazzini e servizi – Autorimesse servizi e magazzini
3.2	Garage non domestico – autorimesse servizi e magazzini
3.3	Magazzini – Autorimesse servizi e magazzini
4	Campeggi – campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
4.1	Colonnina distributore carburante - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4.2	Distributori carburanti – campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4.3	Impianti Sportivi – campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4.4	Pensilina di impianti carburanti – campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Autorimesse magazzini e servizi - uffici
11.1	Uffici
12	Uffici intermediazione finanziaria
13	Negozi beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tessuti, tende, cappelli, ombrelli e antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli

17	Botteghe artigianali parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, Night club
31	Utenza condominiale

ALLEGATO 2 – MODALITA', CRITERI E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa si determina e si articola in funzione di quanto disposto all'ART. 13 del presente regolamento.

Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche

I costi fissi e variabili contenuti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore in applicazione del vigente Metodo Tariffario ARERA, al netto del contributo erogato dal MIUR per scuole statali, sono ripartiti, ai fini della determinazione della tariffa, fra utenze domestiche e utenze non domestiche in funzione dell'incidenza della quantità di rifiuti prodotti da ciascuna macrocategoria, rilevata e comunicata dal Gestore.

Categorie tariffarie

La tariffa, all'interno di ciascuna macrocategoria, è articolata in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. n. 158/1999, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

Utenze domestiche: modalità e criteri di calcolo della tariffa

La tariffa per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

TARIFFA = Tariffa fissa (TFud) + Tariffa variabile calcolata (TVcud) + Tariffa variabile misurata (TVmud)

Tariffa fissa (TFud).

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere/mezzi e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è calcolata secondo la seguente formula:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

dove:

TFd(n,S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S mq;

Quf è la quota fissa unitaria delle utenze domestiche (€/mq), calcolata in base al rapporto tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime (St), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)), parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e l'ubicazione geografica del comune:

$$Quf = Ctuf / \sum(St(n) \times Ka(n))$$

Ctuf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

St(n) è la superficie totale dalle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka(n) è il coefficiente di adattamento parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare che ha la funzione di tenere conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come richiesto dall'art. 5 del D.P.R. 158/1999; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a dell'Allegato 1 al sopra richiamato D.P.R.

Tariffa variabile calcolata (TVcud)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti).

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base dei rifiuti potenzialmente prodotti e conferiti al sistema pubblico e si determina ricorrendo al metodo presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999. Il metodo presuntivo prevede il calcolo della quota variabile impiegando la formula che segue:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

dove:

TVd è la quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv è la quota unitaria, determinata in base al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qtot) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (N(n)), ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum N(n) \times Kb(n)$$

dove:

Qtot è la quantità totale di rifiuti

$N(n)$ è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$K_b(n)$ è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

C_u è il costo unitario (€/Kg), determinato in base al rapporto tra i costi variabili, attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle medesime utenze.

Tariffa variabile misurata (TVmud)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale preassegnato di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

Utenze non domestiche: modalità e criteri di calcolo della tariffa

La tariffa per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

TARIFFA = Tariffa fissa (TFund) + Tariffa variabile calcolata (TVcund) + Tariffa variabile misurata (TVmund)

Tariffa fissa (TFund)

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene, sulla base della tipologia di attività svolta e della superficie occupata, come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la formula che segue:

$$TFnd(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica che svolge l'attività ap e che occupa una superficie di mq S.

Qapf è la quota unitaria (€/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime Stot(ap), ponderata per un coefficiente potenziale di produzione Kc(ap); tale coefficiente è stato elaborato per esprimere la produzione potenziale dei rifiuti delle diverse attività produttive.

$$Qapf = Ctapf / \sum Stot(ap) \times Kc(ap)$$

Ctapf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) è la superficie occupata dall'utenza non domestica che svolge l'attività ap;

Kc(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto relativo alla categoria produttiva ap. I valori di tale coefficiente sono riportati nella tabella 3a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Tariffa variabile calcolata (TVcund)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento).

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario Cu (€/Kg) per la superficie dell'utenza (S) e il coefficiente potenziale di produzione (Kd), secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S) = Cu \times S \times Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, S) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S.

Cu è il costo unitario (€/Kg); tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$$Cu = CVnd / QTnd.$$

S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori di detti coefficienti sono riportati nella tabella 4a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, gli intervalli di variazione di tali coefficienti sono in proporzione alle tipologie di attività. Il coefficiente Kd(ap) esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq delle singole categorie produttive.

Tariffa variabile misurata (TVmund)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.